

Convegno 14 dicembre 2016 a S. Vittore

LA LEGGE GOZZINI: LE INNOVAZIONI, LA CONTRORIFORMA, L'ATTUALITA'

Sono onorato per il compito assegnatomi di introdurre questo convegno; sento l'importanza del tema per gli evidenti coinvolgimenti prima nella applicazione della Legge Gozzini trenta anni fa e poi per l'impegno profuso nei lavori degli Stati Generali. Non posso nascondere quanti aspetti della mia sensibilità vengono toccati da questa particolare sede convegnistica perché S. Vittore per dieci anni è stato per me motivo di sofferenza e di gioia a livello professionale, personale ed amicale.

Scrivendo Thomas Mann a proposito de "La montagna incantata":

“ Le storie devono essere passate, e più sono passate tanto meglio per esse nella loro qualità di storie, tanto meglio per il novelliere, evocatore bisbigliante del tempo imperfetto”. Il pensiero di Thomas Mann potrebbe orientare anche il mio intervento, ma è d'obbligo la riserva perché le vicende della preparazione, dell'approvazione e dell'attuazione della Legge Gozzini, pur facendo parte della storia del nostro paese, non solo come insieme di storie di donne ed uomini in carne ed ossa, ma anche come storia dell'istituzione perenne, come il carcere, è ancora di grande attualità. L'ultima ed autorevole conferma la forniscono le tante argomentazioni, ed in particolare, quelle favorevoli alla riduzione delle preclusioni o alla soppressione delle ostatività, prospettate nel corso e nei documenti finali degli Stati generali dell'Esecuzione penale.

Apprezzabile e lucidissima appare allora l'intuizione del Provveditore Regionale di raccogliere i contributi sulla traiettoria dalla Legge Gozzini agli Stati Generali al fine di proporre possibili ed eventuali nuovi scenari per l'esecuzione penale nel nostro Paese.

Ed allora, bisogna innanzitutto ricordare che la Legge Gozzini si colloca nel contesto della lotta per i diritti dei detenuti, ma anche - e non appaia come eresia - delle vittime, della sofferenza ed in particolare, dal tradimento della legge precedente, allora vigente: dallo scarto tra i principi ed i diritti, solennemente dichiarati dalla Legge penitenziaria del 1975 (quella del

“carcere morale” e della “riforma fantasma”), come riflesso della Costituzione, e la concreta condizione di vita nelle carceri.

Quando fu approvata, quasi all’unanimità, dal Parlamento la Legge Gozzini, il 10 ottobre 1986 (n°663), svolgevo le funzioni di magistrato di sorveglianza a Milano da sei anni e non fu per me un fulmine al ciel sereno perché attorno a quel testo, con altri personaggi- per me autorevoli-, avevo lavorato da anni. Rappresentò l’inizio di una storia diversa di costruzione e di speranza, di un modo nuovo di fare il mio lavoro avendo a disposizione strumenti più idonei per attuare le funzioni costituzionali della pena, per realizzare percorsi di inserimento sociale dei tanti esclusi, alternativi alla cruda carcerazione, per tentare di innervare le carceri nella società, insomma per costruire il carcere della speranza nella dialettica sociale.

Una svolta e finalmente un senso rispetto al carcere della violenza, dell’assoluto sopruso, della repressione, dell’omicidio quasi quotidiano (i killer delle carceri), e qui a S. Vittore, dei “barricamenti”, dei suicidi, degli impiccamenti, delle “bocche cucite”, degli incendi dei materassi nelle celle, delle telefonate notturne da parte dei direttori di turno per accorrere in risposta a proteste individuali o collettive, delle trattative con le rappresentanze dei carcerati, dei “ salti dei banconi” dei colloqui per rivendicare il diritto all’affettività, della diffusione di documenti e proclami sulla gravità della condizione carceraria e degli incontri con rappresentanti della stampa, come Corrado Stajano e Isotta Gaeta, degli scioperi della fame fino al caso divenuto nazionale, dei tre che suscitavano un acceso dibattito sulla legittimità o meno della alimentazione coatta.

Conoscevo il carcere “sottosopra”, il contrario di quello che esigeva la Legge, di diritti e di doveri: tra il 1981 e il 1982 si consumarono nelle carceri una serie di delitti, alcuni dei quali raccapriccianti. Il numero nazionale dei morti ammazzati nello stesso biennio era di 50 detenuti.

Erano gli anni della paura, delle finte malattie, delle dimissioni dal servizio e degli ammutinamenti di parte degli agenti di custodia, come allora denominati.

Tra la criminalità organizzata e i detenuti politici si formava, dopo una iniziale diffidenza, un reciproco rispetto che diventava poi, collaborazione: l’unione dei “dannati della terra”.

Parlare dunque, della legge Gozzini solo come del frutto, quasi una intuizione “ romantica”, centrata sulla diversa concezione della persona detenuta, come sempre recuperabile, pur se nelle diverse declinazioni religiose o ideologiche laiche degli artefici della Carta Costituzionale, ed

anche a concedere una lunga gestazione, significa non coglierne la strategia sottostante di contrasto diversificato della criminalità tagliando in orizzontale legami delinquenziali non ancora strutturati di detenuti “comuni” e “politici”, utilizzando misure alternative, anche graduali, perfino per reati gravi.

L'applicazione della nuova legge diede buoni frutti: tanti ottennero misure alternative e non tradirono la fiducia, pur conservando personalità e dignità. All'efficacia individuale delle misure si univa l'effetto benefico complessivo sulle condizioni detentive e sul sistema penitenziario, in forza della riduzione di circa 5000 presenze ogni anno, nell'arco di qualche anno, fino alle controriforme del 1990 e poi a quelle di rinnegamento del 1992 (per la strage di Capaci), del tutto irrelate ai buoni risultati della Gozzini e da qualche eccezionale erronea applicazione della stessa, e del contemporaneo aumento di circa 1000 misure alternative all'anno.

Il progetto razionale e la strategia delle nuove politiche della modernità penitenziaria poi, nulla tolgono alla riemersione di una visione del carcere e della pena aderente ai principi della nostra Costituzione che Mario Gozzini, sia nelle aule parlamentari, sia nelle carceri, sia nei convegni e nei pubblici dibattiti sapeva esprimere in modo impareggiabile. Egli ricordava più volte, un episodio di una delle sue prime visite al carcere fiorentino delle Murate, agli esordi della sua lunga pratica carceraria di parlamentare. C'era un detenuto che si preparava a tornare in libertà il giorno dopo. Alla domanda su cosa avrebbe fatto il giorno dopo, rispose:” Ritrovo la mia vita, le cose non sono cambiate, rifarò quello che ho già fatto e, prima o poi, tornerò qui”. “Ecco il carcere inutile”, chiosava .

Tutte quelle mura, quella organizzazione carceraria, efficiente o meno che fosse, tutti quegli uomini e quel tempo servivano soltanto ad isolare una persona, una delle tante, una delle solite, gli avanzi della giustizia che venivano, alla fine, rimessi fuori come erano entrati, pronti, più o meno a rientrarci.

La macchina carceraria senza correttivi ha la sua logica reale che è quella di contenere le persone senza stabilire relazioni con esse, con le loro esistenze ed i loro diritti. L'esecuzione della pena carceraria non riformata è la consumazione di un tempo stabilito: al suo termine c'è un tempo irrevocabilmente usato: per nulla che non sia il suo passare.

Mario Gozzini pensava che così non andasse bene e che il carcere dovesse servire a qualcosa, a cambiare le cose, a cercare di modificare le situazioni personali. Sapeva che questo era il comando della Costituzione e

continuava a ripeterlo, anche nel corso delle visite a questo carcere fino all'ultima visita del 1997 in occasione della presentazione del libro "Sentieri verso il centro della città"

Rompere la logica del carcere che c'era voleva dire innanzitutto, portare in primo piano il rapporto con il detenuto, interessarsi di lui, farsene carico. Voleva anche dire utilizzare quel tempo per riprendere i fili di esistenze problematiche, per cercare di costruire nuove possibilità, superare i vecchi conflitti attraverso rapporti nuovi o rinnovati. Si pensa che non sia possibile cambiare l'uomo, ma le condizioni oggettive del suo agire possono cambiare, possono essere offerte risorse diverse e sostenere la loro utilizzazione preparando un inserimento sociale diverso: un lavoro, una attività di volontariato, un rapporto corretto con la famiglia e con l'ambiente sociale. Per questa via ci può essere e c'è sovente, un cambiamento dell'agire della persona, l'evoluzione delle sue potenzialità personali attraverso l'abbandono dei vecchi conflitti che le soffocavano.

Il senso del discorso di Gozzini e di quelli che con lui condividevamo la riforma della Legge penitenziaria era fatto di molte fedi: credere nell'uomo, non terminale di condizioni irreversibili, non delinquente in eterno, ma uomo, prima di tutto, che, pur avendo alle spalle il delitto, può giocare liberamente la partita del suo futuro, se gli si danno le occasioni.

Il percorso della Legge Gozzini non fu breve; coinvolse parlamentari, e qui a S. Vittore, quasi fissi, gli onorevoli Marco Boato, Alberto Garrocchio e Emilio Molinari, importanti ed autorevoli giuristi, dei tre maggiori partiti politici, che seguirono da vicino i lavori: Giuliano Vassalli, Marcello Gallo, Raimondo Ricci, dietro i quali c'erano le maggiori forze politiche di allora. Erano coinvolti in quei lavori i magistrati di sorveglianza appartenenti alle tre "correnti" dell'Associazione Nazionale Magistrati: innanzitutto ed in funzione di coordinamento, Alessandro Margara, vero alter ego tecnico di Gozzini; Mario Canepa di Genova, quale consulente del sen. Ricci; Giancarlo Zappa di Brescia, come fine giurista ispiratore del Ministro Martinazzoli, diffidente dei vertici ministeriali fino alla "conversione" di Niccolò Amato, allora capo delle carceri. Più modestamente, noi coetanei, Luigi Daga (direttore dell'Ufficio Studi del D.A.P.) ed io, nel comitato ristretto, curavamo la raccolta degli spunti, delle idee, delle obiezioni al progetto di articolato e commentavamo con accenti, talora aspri tra noi due, di critica amichevole i lavori in corso.

Dall'interno delle carceri venivano voci partecipative in quella fase delicata in cui una larga dissociazione dal terrorismo segnava la sua sconfitta e l'uscita dagli anni di piombo.

Mario Gozzini era presente in tutti questi settori e stimolava la crescita della Legge, la sua evoluzione dal limitato progetto iniziale. La legge nasceva con il contributo di molti, attraverso una discussione attenta anche nelle carceri. Il ruolo dei dissociati per l'arricchimento della legge fu notevole, ma sarebbe un grave errore la tesi secondo la quale quel testo normativo era nato nelle aree omogenee della "detenzione politica".

Dal 1981 al 1986 fu un crescendo e, talora una gara, di iniziative degli Enti Locali, delle Chiese, istituzionali e meno, dei Partiti, dei movimenti per la salute, finalizzate alla comprensione della questione carceraria da una parte, e dall'altra, nelle carceri, con iniziative violente e non, per far conoscere la drammaticità delle condizioni di vita interna.

E così, nel 1981, sotto l'egida di Mario Tommasini, assessore al Comune di Parma, l'oceanico convegno nazionale di Parma su " Carcere ed Enti locali", poi la caduta della legalità con il "Settembre nero" di S. Vittore e con il violento sfollamento di massa, gli scioperi della fame, il movimento "Liberarsi dalla necessità del carcere", l'irrelato slogan di altra sponda " Vivere liberazione d'ogni carcere l'estinzione", nel 1982 lo sciopero della fame a Badu 'e Carros, nel 1983 il convegno nazionale di Bergamo "Oltre le sbarre", nel 1984 il convegno dentro il carcere di Rebibbia, nello stesso anno il documento sulla fine della lotta armata, ed ancora la consegna delle armi al card. Martini, e l'affannosa e riservata azione " pastorale" di don Melesi, nel 1985 i seminari della Nuova Corsia a S. Vittore. Iniziative in tutto il paese.

L'ispirazione costituzionale della Legge ha trovato la sua conferma nel rapporto ideale che si stabilì, immediatamente prima della stessa e negli anni successivi, con la Corte Costituzionale, nella cui giurisprudenza si ritrova una difesa costante della legge contro gli attacchi ricorrenti. Anzi, la Corte Costituzionale ha riconosciuto come principio costituzionale quello della flessibilità dell'esecuzione della pena, rilanciato in modo più ampio dalla Gozzini.

Il progetto iniziale da cui i lavori partirono era molto semplice, ma nel seguito, ciò che si volle sempre più chiaramente, era la rivisitazione complessiva della legge penitenziaria del 1975 che aveva subito molti condizionamenti e limitazioni nel corso del decennio successivo.

Il progetto iniziale affrontava due punti che restarono centrali fino in fondo.

Il primo era la soppressione delle preclusioni alle misure alternative per alcuni reati in modo da renderle idonee alla diversità dei percorsi alternativi di reinserimento sociale. Una possibilità ci doveva essere per tutti: una possibilità astratta s'intende, che, per concretizzarsi aveva bisogno di condizioni soggettive ed oggettive che facessero pensare ad un uso corretto di quelle aperture.

Ma dare speranza a tutti comportava affrontare un altro punto cruciale: il secondo punto presente nel progetto iniziale e poco conosciuto oggi per quel che si racconta della Legge Gozzini. Con realismo ci si poneva il problema del governo del carcere, il problema della massima sicurezza, di un'area riservata a coloro che non volevano cogliere le possibilità offerte a tutti e sceglievano lo scontro con le istituzioni, quantomeno con quella in cui erano reclusi. Il problema era sì di riconoscere l'esigenza di queste aree di massima sicurezza, ma anche di dare contemporaneamente alle stesse legalità e regole: per essere assegnati, per uscirne, per viverci dentro. Le carceri di massima sicurezza esistevano, eccome, ma erano nate e vivevano senza queste regole, in un regime arbitrario e di fatto, deciso dall'amministrazione penitenziaria che poteva anche negare diritti fondamentali con l'imposizione del famigerato art. 90, applicato per la prima volta nel 1983 a 1140 detenuti politici e comuni, e qui a S. Vittore applicato anche ad personam, in particolare alle donne.

L'impatto, ma soprattutto il segnale della nuova Legge fu notevole. Da una parte sì, la previsione del regime di sorveglianza particolare e del 41 bis, poi da altri inutilmente inasprito, legalizzato e giurisdizionalizzato, ma dall'altra: l'ampliamento dell'ambito di operatività del lavoro all'esterno, la nuovissima previsione dei permessi-premio per interessi affettivi (quasi evocati dal salto del bancone), culturali e di lavoro, l'ampliamento dell'affidamento al servizio sociale per tossicodipendenti ed alcooldipendenti (già introdotto con decreto legge nel 1985 dal Ministro Martinazzoli), la nuova misura della detenzione domiciliare. Dirompente nel sistema poi, lo squarcio nella pena perpetua: l'ammissione alla semilibertà dopo almeno venti anni.

Insomma, e da complementare punto di vista, un rilancio dell'impegno della Magistratura di Sorveglianza e della professionalità di educatori ed assistenti sociali.

Concorreva infine, a ridurre le condanne ed anche l'ergastolo, anticipando l'applicazione delle misure alternative e la durata della carcerazione, l'aumento della liberazione anticipata.

Con quelle misure insomma, si chiedeva al carcere di essere utile ed ai detenuti di essere attivi in modo costruttivo per il proprio futuro. Un futuro che forse, da allora, è stato sempre più declinato in maniera individualistica e soggettiva con effetti, per certi versi, negativi sulla socializzazione della sofferenza.

Si diceva che la società politica era più avanti della società civile, e forse era vero, ma era chiaro che la società politica allora non riteneva di potersi limitare a rincorrere emozioni ed umori da populismo.

Importante fu l'impegno del volontariato per il quale la Gozzini rappresentò una parola d'ordine. Tutti rimotivati: agenti, educatori, assistenti sociali, nonostante le perdite subite. ma innanzitutto, qui a S. Vittore si evidenziò il rigore e la saggezza del Mar. Di Marco, e l'impegno e la capacità di osservare le donne ristrette da parte della Signora Drago

Ancora nel 2000 nel corso di un convegno a Palazzo Vecchio il dr. Pagano diceva “...la Legge Gozzini ha cambiato anche noi, gli operatori penitenziari, gli agenti di polizia penitenziaria chiamati ad essere parte attiva nelle attività trattamentali, così come recita l'art.5 della Riforma del Corpo, la legge 395 del 1990, che, è bene rammentarlo, tra le altre ragioni trova anche fondamento nella nuova visione “dinamica” (e fatale fu l'aggettivo, n.d.a.) di detenzione stabilita dalle leggi di riforma penitenziaria”

Ancora oggi, periodicamente arrivano da associazioni, gruppi e movimenti richieste di applicazione della Legge Gozzini, e questo mi turba perché si diffonde l'idea che sia vigente quella Legge, ma non venga applicata.

Quella Legge non esiste più perché deformata da controriforme inutilmente repressive, nonostante abbia dato ottimi frutti, anche a livello di politica penale e penitenziaria. E per dirla tutta, al legislatore superficiale che confondeva commi, alinea e articoli di legge, sfuggì di aver ripristinato per sei mesi la Gozzini, nel passaggio dal primo al secondo pacchetto-sicurezza, senza problemi per l'aumento della delittuosità.

Gli interventi che seguiranno diranno anche di luci ed ombre delle ultime normative discendenti, per diritto nazionale, dalla famosa sentenza Torreggiani e di quanto resta da fare per dare attuazione alle conclusioni degli Stati Generali. Ma questa è un'altra storia...

Milano, 14 DICEMBRE 2016

Francesco Maisto